



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

DECIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 10**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri Guadagnini

**MODIFICA DELL'ARTICOLO 586 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI "ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 1° dicembre 2015.

## **MODIFICA DELL'ARTICOLO 586 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI "ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO"**

*Relazione:*

*La presente proposta di modifica di un articolo del codice civile riguarda un problema non molto frequente, ma che potrà esserlo in futuro visto l'aumento della durata della vita, la diminuzione delle famiglie e la loro minor consistenza numerica.*

*Se una persona muore senza lasciar testamento e non ha parenti entro il sesto grado, che nel linguaggio comune sono i cugini di secondo grado (vale a dire i figli del primo cugino), l'eredità viene devoluta allo Stato; ciò è perlomeno discutibile poiché dopo i parenti di sangue, le persone più legate al defunto sono coloro che appartengono alla stessa comunità, che in genere è il Comune di residenza. Sarebbe giusto allora che l'erede fosse il Comune di residenza e non lo Stato, anche perché si verrebbe a ricompensare il Comune che nell'ultimo periodo, il meno produttivo della vita, ha ospitato il cittadino, sopportandone magari anche gli oneri.*

*Un'altra ragione che consiglierebbe la soluzione proposta con la presente modifica è data dal fatto che i beni ereditati dallo Stato italiano vengono gestiti dalle Intendenze di finanza che sovente li lasciano nel più completo abbandono; le istanze di cessioni poi si trascinano per moltissimi anni.*

*Sicuramente il Comune potrebbe essere un amministratore più attento dello Stato italiano.*



## **MODIFICA DELL'ARTICOLO 586 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI "ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO"**

### **Articolo 1**

1. L'articolo 586 del Codice civile è sostituito dal seguente:

*"Art. 586 - Acquisto dei beni da parte del Comune.*

*1. In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta al Comune in cui il defunto aveva la residenza all'atto della morte. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia.*

*2. Il Comune non risponde dei debiti ereditati e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.*

*3. Qualora il Comune ponga all'asta il bene ereditato, detta asta pubblica è soggetta alle vigenti norme."*



## INDICE

Articolo 1 .....	3
------------------	---